

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Cessazione del rapporto di lavoro

Dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale Istruttore direttivo di Ricerca – Assistente di ricerca con specializzazione statistica (cat. D, pos. ec. D2). Presa d'atto di dimissioni volontarie.

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Preso atto che in data 11 giugno 2020 è stata acquisita al protocollo dell'Ente, con n. 1030/2020, la lettera del dott. Stefano Rosignoli, dipendente di IRPET con contratto a tempo indeterminato dal 01.10.2000, di categoria D e posizione economica D2, con profilo professionale di "Istruttore direttivo di Ricerca – Assistente di ricerca con specializzazione statistica", con la quale lo stesso ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza dal 6 luglio 2020 (ultimo giorno di lavoro 5 luglio 2020),

Preso atto che nella medesima il dipendente motivava l'interruzione del rapporto con IRPET in ragione della chiamata ad assumere servizio in data 06 luglio 2020 presso la Banca di Italia, in quanto vincitore di apposito concorso pubblico (giusta comunicazione ricevuta dalla Banca di Italia in data 01.06.2020)

Visto l'art. 12 del CCNL del personale delle categorie del comparto Regioni-Autonomie Locali del 9/05/2006, che regola la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso (commi 1, 2 3) o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso (comma 4)

Dato altresì atto che ai sensi del medesimo art. 12 comma 5 *"E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4"*,

Dato atto che nella dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL economico del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali del 05.10.2001, si precisa che *"gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo*

temporale del preavviso”

Considerato che il dott. Rosignoli aveva già da tempo informato l’Istituto, in modo trasparente e corretto, della sua partecipazione positiva al concorso pubblico indetto dalla Banca di Italia e del conseguente inserimento nella relativa graduatoria, anticipando quindi, con largo preavviso, l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con IRPET, in attesa della chiamata all’assunzione

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto disposto dalle norme contrattuali in materia, poter risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il dott. Rosignoli,

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto all'art. 9 bis, comma 2, lett. e), della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'art. 10, lett. o), del regolamento di organizzazione

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di accettare la dimissioni presentate in data 11 giugno 2020 dal dott. Stefano Rosignoli, dipendente di IRPET di categoria D e posizione economica D2, con profilo professionale di “Istruttore direttivo di Ricerca – Assistente di ricerca con specializzazione statistica”, con decorrenza dal 6 luglio 2020 (ultimo giorno di lavoro 5 luglio 2020), motivate dalla chiamata all’assunzione presso altro ente a seguito di concorso pubblico;
2. di risolvere consensualmente, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il rapporto di lavoro con il dott. Rosignoli, rinunciando al periodo di preavviso di cui all’art. 12, del CCNL del personale delle categorie del comparto Regioni-Autonomie Locali del 9/05/2006 .